



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 168 del 17 Ottobre 2011

Oggetto:

Nomina commissario della comunità montana Casentino ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 211 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Casentino, comprendente i comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni, secondo le procedure e per gli effetti previsti dal capo III della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, che dispone che l'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge medesima;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d'intesa tra loro, approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Vista la nota del 30/09/2011 (ns. prot. 242935/A.80.30 del 03/10/2011) con la quale i sindaci dei comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia, Talla comunicano di aver deliberato di dar corso alla trasformazione della comunità montana del Casentino in unione di comuni, approvandone lo statuto e l'atto costitutivo, e chiedono la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che con la nota sopracitata e con successiva integrazione sono state trasmesse le seguenti deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino:

- Comune di Castel Focognano: deliberazioni n. 32 del 15/07/2011, n. 40 del 22/09/2011, n. 48 del 26/09/2011 e n. 50 del 29/09/2011;
- Comune di Castel San Niccolò: deliberazione n. 45 del 30/08/2011;
- Comune di Chiusi della Verna: deliberazioni n. 18 del 22/07/2011 e n. 21 del 02/09/2011;
- Comune di Chitignano: deliberazioni n. 21 del 27/07/2011 e n. 28 del 07/09/2011;
- Comune di Montemignaio: deliberazione n. 40 del 25/08/2011;
- Comune di Ortignano Raggiolo: deliberazioni n. 33 del 28/07/2011, n. 36 del 22/08/2011 e n. 40 del 24/08/2011;
- Comune di Poppi: deliberazioni n. 54 del 07/07/2011 e n. 60 del 02/09/2011;
- Comune di Talla: deliberazioni n. 31 del 26/07/2011 e n. 35 del 30/08/2011;
- Comune di Stia: deliberazioni n. 33 del 08/08/2011 e n. 36 del 30/08/2011;

Considerato che la trasformazione della comunità montana Casentino in unione di comuni è promossa dalla maggioranza dei comuni facenti parte della medesima comunità montana;

Considerato che lo statuto e l'atto costitutivo approvati dai consigli comunali dei comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia, Talla rispettano le condizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che, pertanto, sussistono le condizioni per la trasformazione della comunità montana Casentino in unione di comuni ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008 occorre procedere alla nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Casentino e assegnare ai comuni un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale procedere all'effettiva costituzione dell'unione e all'insediamento degli organi;

Visto l'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, in base al quale può essere nominato commissario unicamente chi riveste la carica di sindaco, presidente, consigliere o assessore di enti locali o l'abbia rivestita nei cinque anni precedenti l'atto di nomina e possono, altresì, essere nominati commissari i dirigenti regionali o di enti locali;

Visto l'articolo 28 della legge regionale n. 37 del 2008;

Vista la proposta dell'assessore competente in materia;

Ritenuto di nominare commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Casentino il sig. Sandro Sassoli, attuale presidente della comunità montana Casentino, avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale il soggetto in questione, oltre ad accettare l'incarico, attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 58 del d.lgs. 267/2000;

Considerato che l'articolo 28 della legge regionale n. 37 del 2008 stabilisce che ai commissari è attribuita un'indennità e spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dall'atto di nomina;

Visto l'articolo 5, comma 5, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale nei confronti di titolari di cariche elettive lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31/12/2009, n. 196, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere al commissario esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per il presidente della comunità montana alla data del presente atto;

DECRETA

1. Il sig. Sandro Sassoli è nominato commissario della comunità montana Casentino. Il commissario esercita le sue funzioni dal giorno successivo a quello di adozione del presente atto.
2. E' disposto che:
 - a) dalla data di cui al punto 1 gli organi della comunità montana Casentino sono sciolti e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche;
 - b) il commissario sostituisce a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, gli organi cessati; esercita con propri decreti i poteri di detti organi;
 - c) le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla comunità montana Casentino;
 - d) le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità montana Casentino, compresi i rimborsi spese spettanti al commissario.
3. E' assegnato ai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia, Talla il termine di novanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione del presente atto, entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni e all'insediamento dei relativi organi.
4. Il presidente dell'unione di comuni, nel termine di cui al punto 3 del presente atto, è tenuto a dare comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvenuta costituzione dell'unione di comuni e dell'insediamento dei relativi organi.
5. E' stabilito che:
 - a) il commissario provvede ad espletare l'incarico conferito fino alla data di estinzione della comunità montana Casentino;
 - b) al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella misura previsti per il presidente della comunità montana alla data del presente atto.
6. Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante telefax:
 - al Commissario sig. Sandro Sassoli
 - al Presidente della comunità montana Casentino;
 - ai Sindaci dei comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.

8. Il presente atto è, altresì, partecipato al Presidente del Consiglio regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta